Provincia di Bari

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL SIC IT IT9120003 "BOSCO MESOLA"

titolo elaborato:

Regolamento

scala	elaborato
data - protocollo 20-11-2013	località "Bosco Mesola"

ENTE di GESTIONE PROVINCIA DI BARI Servizio Ambiente, Protezione Civile e Polizia Provinciale
Dirigente: Dott. Ing. Francesco LUISI
Dott.ssa Ermenegilda Rizzo

Coordinamento scientifico: ing. Bernardino Romano e dott. Corrado Battisti
Coordinamento operativo: arch. Marianna Amendola con dott. Leonardo Lombardi

Gruppo di Lavoro:
Ambiente, *dott. P. Sposimo con R. P. Wagensommer, L. Lombardi (botanica); dott. M. Giunti, dott.ssa C. Castelli, G. La Gioia, P. P. De Pasquale (zoologia), dott. C. Battisti (ecologia) e P. Rollo (esperto junior).*
Paesaggio, *arch. M. Amendola con arch. P. Pulcini e arch. F. Fasano (beni archeologici, storico - architettonici e culturali), A. C. Batelli (foreste e agricoltura).*
Urbanistica e territorio, *arch. M. Baioni con arch. C. Lovascio, arch. M. Vitale.*
Difesa del suolo, *dott. L. Sbrilli (geologia, geomorfologia e idrografia).*
Socio – economia, *arch. O.Colandrea e arch. F.Fasano.*
Valutazione ambientale strategia e valutazione d'incidenza, *dott. L. Lombardi con arch. M. Amendola, arch. F.Barelli, arch. P.Pulcini.*
Partecipazione, *arch. F.Barelli.*
GIS *dott.ssa B. Lastrucci.*
Progetto grafico, arch. *M. Amendola* con arch. *F. Nobili* (Studio Tracciati)

novembre 2013 Agrotec spa in Raggruppamento Temporaneo d'impresa con NEMO nature environment management operators

DISPOSIZIONI GENERALI 1
Art. 1. Finalità 1
Art. 2. Validità e ambito di applicazione 2
Art. 3. Rapporti con la pianificazione paesaggistica e urbanistica 2
Art. 4. Interventi in deroga 3
Art. 5. Mancato rispetto e sanzioni 3
INTERVENTI URBANISTICI, EDILIZI E INFRASTRUTTURALI 4
Art. 6. Edifici e manufatti 4
Art. 7. Impianti e infrastrutture 5
Art. 8. Rete stradale 6
Art. 9. Sistemazioni agrarie tradizionali 7
Art. 10. Interventi per la sistemazione ambientale e la fruizione del sito 7
Art. 11. Attività estrattiva e mineraria, bonifica discariche abusive 8
Art. 12. Specifiche disposizioni per l'area dell'Ospedale Miulli 9
REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 10
Art. 13. Attività agricola e allevamento 10
Art. 14. Gestione forestale 12
Art. 15. Attività venatoria-alieutica, e protezione delle specie animali 13
Art. 16. Accesso e fruizione 13
Art. 17 Tutela dell'ambiente ipogeo 14
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 15
Art. 17. Tipologie d'intervento soggette a VINCA 15
Art. 18. Interventi non assoggettabili a VINCA 15
Art. 19. Modalità di redazione dello Studio di incidenza 15

DISPOSIZIONI GENERALI

Norme generali e rapporti con la pianificazione territoriale e urbanistica.

ART. 1. FINALITÀ

Il presente regolamento stabilisce e disciplina l'esercizio delle attività e l'esecuzione delle opere all'interno del SIC IT 9120013 "Bosco Mesola", attraverso la regolamentazione delle attività agro-silvo-pastorali, venatorie, urbanistiche e di fruizione sostenibile dell'area e attraverso specifiche indicazioni sulle procedure di valutazione di incidenza.

Le disposizioni del regolamento sono volte a garantire, in stretta integrazione tra loro:

- il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali, delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario e dell'integrità complessiva del Sito Natura 2000;
- la conservazione attiva dei paesaggi culturali locali prevalentemente a carattere agro-forestale, caratterizzati dalla presenza di un mosaico di aree naturali e seminaturali alternate a coltivi, da sistemazioni agrarie tradizionali, dalla permanenza di beni di valore storico testimoniale e archeologico e da tracce del popolamento antico, in coerenza con i principi definiti dalla Convenzione Europea sul Paesaggio (Firenze 2000);
- il mantenimento e lo sviluppo sostenibile delle attività economiche e sociali mediante le quali assicurare il presidio e la conservazione dei paesaggi culturali locali e degli habitat naturali.

All'interno del territorio del SIC "Bosco Mesola", sono soggetti a specifiche disposizioni di tutela:

a) gli habitat di interesse comunitario:
   - Querceti a Quercus trojana;
   - percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*;
   - dehesas con *Quercus spp.* Sempreverde;
   - Bbschi orientali di quercia bianca;
   - formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*);
   - grotte non ancora sfruttate a livello turistico;
b) le specie di flora e fauna di interesse comunitario e le altre specie di interesse conservazionistico indicate nel PdG e nel Formulario Standard natura 2000;
c) le aree e i beni di valore paesaggistico:
   - orli di terrazzo morfologico;
   - versanti con pendenza >20%;
   - reticolo idrografico principale superficiale e sotterraneo;
   - reticolo idrografico secondario effimero o occasionale;
   - solchi di erosione, impluvi (*lame*);
   - puli, doline, grotte e altri elementi del carsismo;
   - inghiottitoi (*vore*);
   - altri elementi, seminaturali o costruiti, di raccolta e captazione delle acque;
   - boschi e macchie;

- mosaico dei coltivi;
- formazioni arbustive in evoluzione naturale;
- prati, pascoli naturali e praterie;
- aree a coltura legnosa (*oliveti, frutteti e vigneti*) compresi quelli di pertinenza storica dei centri urbani;
- punti panoramici;
- segnalazioni di interesse architettonico;
- masserie, torri, casini, trulli (*pagliari*);
- muri a secco (*parieti*);
- filari e siepi;
- alberature isolate;
- rete tratturale (*tratturi, tratturelli e bracci*);
- strade di interesse paesaggistico;
- strade panoramiche;
- rete sentieristica;
- tracce del popolamento antico (segnalazioni di interesse archeologico, aree della stratificazione insediativa).

Le disposizioni di tutela di cui alle lettere a), b) e c), perseguono l' obiettivo della non trasformabilità degli habitat di interesse comunitario, anche mediante lo strumento della valutazione di incidenza.

Gli elementi sopra elencati sono individuati nelle tavole n. 4 "Carta della vegetazione e degli habitat", nn. 6 e 7 "Carte della distribuzione delle specie di flora e fauna di interesse" e nella tavola n.16 "Carta dei paesaggi locali". Le disposizioni di tutela si applicano agli elementi sopra indicati, anche se non rappresentati nelle tavole del PdG.

ART. 2. VALIDITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento ha validità a tempo indeterminato.

Le disposizioni del regolamento si applicano all'interno del perimetro del SIC "Bosco Mesola".

ART. 3. RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E URBANISTICA

Per le finalità indicate all'articolo 1, il PdG:

- assume valenza di piano urbanistico territoriale tematico di secondo livello, ai sensi dell'articolo 2.04 del PUTT/P;
- integra le disposizioni dell'articolo 73 del PTPR, relative ai siti di rilevanza naturalistica.

I PUG e i piani di settore:

- assumono nel proprio quadro conoscitivo le indicazioni del Quadro conoscitivo (QC) e del Quadro interpretativo (QI) del PdG, con valore di esplicitazione e chiarimento delle scelte definite all'interno del Piano di Azione (PA);
- assumono le indicazioni degli *obiettivi di qualità paesaggistica* (tavola n.16 "Carta dei paesaggi locali") e delle *politiche di matrice* (tavola n.17 "Politiche di matrice e indirizzi di area vasta"), definite all'interno degli elaborati d'indirizzo del PdG, con valore programmatico;
- recepiscono la perimetrazione definitiva del SIC;
- recepiscono le indicazioni del regolamento, per quanto attiene agli interventi che interessano il territorio del SIC "Bosco Mesola";
- dimostrano, nell'ambito delle procedure di VAS, la coerenza delle scelte relative ai territori esterni al SIC con gli *obiettivi di qualità paesaggistica* e le *politiche di matrice* indicati nel

PdG, assicurando l'assenza di effetti significativi sugli habitat e le specie di interesse comunitario e sulle altre specie come indicate nel formulario Standard Natura 2000 del Sito.

Le scelte di pianificazione territoriale e urbanistica devono essere coerenti con l'obiettivo di tutelare il paesaggio carsico, escludendo ulteriore consumo di suolo per urbanizzazione e limitando gli impatti negativi sugli ambienti ipogei e le aree agricole.

ART. 4. INTERVENTI IN DEROGA

L'Autorità di gestione (Regione Puglia), in deroga al presente Regolamento qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, ne autorizza la realizzazione, ponendo in essere ogni misura compensativa necessaria per mantenere la coerenza globale di Natura 2000.

In particolare, l'Autorità di gestione:

- può integrare, con separati atti, le disposizioni che regolamentano l'accesso e la fruizione del territorio del SIC "Bosco Mesola";
- può autorizzare, temporaneamente, lo svolgimento di attività di norma non consentite, se finalizzate alla ricerca scientifica, alla sicurezza o alla tutela della salute;
- può autorizzare lo svolgimento di manifestazioni, assicurando in ogni caso le misure necessarie per eliminare qualsiasi incidenza significativa su habitat e specie di interesse comunitario e per contenere l'impatto sull'ambiente.

ART. 5. MANCATO RISPETTO E SANZIONI

Ferme restando le disposizioni del D.Lgs 152/2006, l'inosservanza delle disposizioni del regolamento comporta l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, in conformità alle prescrizioni formulate dall'Autorità di gestione, ricostituendo, per quanto possibile, gli habitat compromessi ed effettuando interventi compensativi per le specie di flora e fauna di interesse comunitario.

L'Autorità di gestione stabilisce con separati atti l'entità e le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative e penali.

INTERVENTI URBANISTICI, EDILIZI E INFRASTRUTTURALI

Disposizioni relative agli interventi edilizi, urbanistici e infrastrutturali. Il loro rispetto è condizione per il rilascio dei provvedimenti abilitativi, anche taciti e deve essere dimostrato nelle dichiarazioni e comunicazioni dell'inizio attività. Se non diversamente specificato, le disposizioni si applicano in tutto il territorio del SIC Bosco Mesola.

ART. 6. EDIFICI E MANUFATTI

Sono ammessi:
- interventi sugli edifici e sui manufatti storici finalizzati alla loro conservazione, recupero e riutilizzo;
- interventi sugli altri edifici esistenti (abitazioni e annessi), a condizione che non comportino trasformazione di aree agricole e non producano incidenze significative su habitat e specie di interesse comunitario o sull'integrità del Sito stesso.

È vietato insediare, anche all'interno di edifici o aree urbanizzate esistenti, le seguenti attività:
- attività industriali e artigianali, ad eccezione degli impianti di lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- attività terziarie, direzionali e commerciali, ad eccezione di pubblici esercizi e strutture di vicinato;
- attività di deposito di materiali, rimessaggio di caravan, e simili;
- attività ricreative ad elevata intensità di fruizione, quali discoteche, parchi divertimento;
- villaggi turistici;
- distributori di carburante.

Nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti è ammesso realizzare parcheggi, e manufatti pertinenziali.

È ammesso realizzare piccoli impianti sportivi, ricoveri per cavalli e maneggi, al servizio delle abitazioni e delle attività agrituristiche e ricettive, a condizione che non comportino incidenze significative su habitat e specie di interesse comunitario o sull'integrità del Sito stesso.

Se previsti in piani di miglioramento agricolo-ambientale soggetti a VINCA, sono ammessi i seguenti interventi ulteriori, a condizione che non alterino le aree e gli elementi indicati all'articolo 1:
- nuova costruzione di annessi rurali;
- realizzazione, adeguamento e modifica del tracciato di strade poderali e interpoderali.

I piani di miglioramento agricolo-ambientale devono dimostrare:
- l'indispensabilità delle nuove realizzazioni per lo svolgimento dell'attività agricola;
- l'assenza di alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli edifici e delle infrastrutture esistenti;
- l'assenza di incidenze significative sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario o altre specie come indicate nel formulario standard del Sito (Studio di incidenza);

- l'assunzione degli impegni relativi al rispetto delle buone pratiche di coltivazione dei terreni e di allevamento del bestiame, in funzione della tutela degli habitat e delle specie di flora e fauna.

Gli interventi comportanti sostituzioni edilizie, ricomposizioni volumetriche o realizzazione di nuovi edifici e strutture (quali parcheggi, piscine e simili) devono rispettare le seguenti condizioni:

- collocazione di preferenza in aree adiacenti ai nuclei rurali esistenti. Sono ammesse collocazioni alternative esclusivamente qualora non sia possibile rispettare le condizioni indicate ai punti successivi;
- riduzione dell'impatto paesaggistico e dell'entità del suolo impegnato da edifici e spazi scoperti pertinenziali;
- divieto di collocazione in aree comprese entro 100 m dall'entrata degli ambienti ipogei;
- localizzazione, orientamento e allineamento tali da contenere l'impermeabilizzazione di terreni, gli sbancamenti e l'impatto dalle visuali panoramiche entro lo stretto indispensabile, in coerenza con le caratteristiche morfologiche del sito (andamento delle curve di livello);
- caratteristiche tipologiche e costruttive degli annessi agricoli riferite ai caratteri delle tradizioni costruttive nel territorio aperto, facendo ricorso a forme semplici ed essenziali nell'articolazione dei volumi. A questo scopo è ammesso fare riferimento alla documentazione e alle indicazioni fornite dalle Linee Guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali, e dalle Linee Guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco (PPTR) e dal Parco dell'Alta Murgia.

Le sistemazioni degli spazi scoperti devono assicurare:

- eliminazione delle strutture che presentano caratteristiche incongrue con il contesto per posizione, dimensioni, materiali di costruzione, finiture esterne;
- il rispetto dell'andamento naturale del terreno, limitando allo stretto indispensabile scavi e riporti di terra e la realizzazione di muri di contenimento;
- il mantenimento delle formazioni vegetali arboree tipiche rurali, comprese le formazioni a filare o in gruppi isolati e i singoli individui;
- il mantenimento delle alberature esistenti lungo la viabilità d'accesso, con particolare riferimento a formazioni a filare, oppure a esemplari singoli collocati all'ingresso, negli snodi della viabilità o in altri punti significativi;
- l'impiego di specie vegetali autoctone;
- l'adozione di impianti di illuminazione, tali da assicurare il massimo contenimento dell'inquinamento luminoso e preservare la naturale percezione del paesaggio notturno, facendo ricorso ad opportune schermature, ad una adeguata collocazione dei punti luce, alla limitazione dell'intensità luminosa ed alla utilizzazione, per spazi situati nell'ambito o ai margini di habitat forestali, di lampade ai vapori di sodio a bassa pressione.

ART. 7. IMPIANTI E INFRASTRUTTURE

E' vietata la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, per la depurazione delle acque reflue e per la produzione di energia, fatta eccezione per quelli di pertinenza di insediamenti esistenti o destinati all'autoconsumo e integrati nelle relative strutture già esistenti, di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione.

La realizzazione di impianti e infrastrutture di rilevanza nazionale, regionale e provinciale – compresi gli impianti di telefonia mobile – è ammessa, a condizione che i relativi progetti dimostrino, mediante comparazione di alternative:

- l'indispensabilità delle nuove realizzazioni;
- l'assenza di alternative di localizzazione esterne al SIC;

- la scelta del tracciato o del sito e la definizione delle caratteristiche delle opere in modo tale da evitare incidenze significative su habitat e specie di interesse comunitario o sull'integrità del Sito;
- la definizione contestuale delle opere di mitigazione e compensazione degli effetti, in misura correlata alla natura degli interventi.

Ovunque possibile i tracciati degli impianti a rete, sia interrati che aerei, devono seguire le delimitazioni dei campi, le strade interpoderali o altri percorsi esistenti, al fine di arrecare il minor impatto possibile.

In caso di adeguamento e realizzazione di linee elettriche ad alta, media tensione devono essere previste soluzioni tecniche adeguate per impedire o ridurre i danni sull'avifauna, quali: impiego di supporti tipo "Boxer", isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, utilizzo di cavi aerei di tipo "elicord", interramento di cavi, applicazione di piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione.

La realizzazione di impianti di illuminazione pubblica deve assicurare il contenimento dell'impatto luminoso, nel rispetto della LR 15/2005 e del relativo regolamento regionale 13/2006.

Non è consentito aprire nuove discariche o impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, né ampliare la superficie di quelli esistenti.

La realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, di impianti eolici e di impianti alimentati a biomassa, esclusivamente se finalizzata all'autoconsumo e all'integrazione del reddito delle aziende agricole, è ammessa, a condizione che non riguardino le aree e gli elementi indicati all'articolo 1. Gli impianti a biomassa devono essere dimensionati sulla base dell'apporto dei residui agricoli delle aziende, singole oppure a scala consortile.
A questo scopo è ammesso fare riferimento alla documentazione e alle indicazioni fornite dalle Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili (PPTR).

ART. 8. RETE STRADALE

Non è ammessa la realizzazione di ulteriori tracciati viari, ad eccezione di nuove piste forestali finalizzate allo svolgimento di attività selvicolturali, di cui venga dimostrata la necessità.

E' ammesso l'adeguamento della rete viaria esistente, a condizione che non produca alterazione delle aree e degli elementi indicati all'articolo 1, se finalizzato:

- al miglioramento del livello di sicurezza, della circolazione e della prestazione della strada (sezione stradale, elementi di corredo, ecc.);
- alla costruzione di un'immagine unitaria, riconoscibile e di qualità del territorio del SIC.

Gli interventi di adeguamento devono essere effettuati tenendo conto delle caratteristiche paesaggistiche del Sito. Possono prevedere l'utilizzo di materiali di diverso tipo per il trattamento del fondo stradale e sistemi di illuminazione/segnalazione anche attraverso pannelli fotovoltaici.

Le operazioni di manutenzione dei bordi stradali deve avvenire in modo tale da prevenire il pericolo di incendi e senza ricorso a diserbanti chimici. È consentito il taglio delle piante, per ragioni di sicurezza della circolazione e di manutenzione del manto stradale, previa comunicazione all'Autorità di gestione.

La rete viaria ad uso forestale e le strade poderali e interpoderali non devono essere impermeabilizzate. Nei tratti pianeggianti la strada deve essere predisposta con una sezione a "schiena d'asino"; nei tratti in pendio deve essere provvista di traverse per lo scolo delle acque; negli avvallamenti, se necessario per evitare ristagni, possono essere collocati nella sottofondazione tubi drenanti microforati.

Non sono ammessi pannelli pubblicitari.

ART. 9. SISTEMAZIONI AGRARIE TRADIZIONALI

Non possono essere eliminati o trasformati i seguenti elementi caratteristici del paesaggio agrario tradizionale, per la loro elevata valenza ecologica e paesaggistica:

- muri a secco (*parieti*);
- abbeveratoi e cisterne;
- siepi e filari alberati;
- alberature isolate;
- formazioni arbustive in evoluzione naturale;
- lame;
- depressioni temporaneamente inondate.

È ammesso realizzare nuovi muretti a secco, utilizzando materiali e tecniche costruttive tradizionali, senza impiego di pietre appositamente sagomate, assicurando la presenza di anfratti utili alla fauna. A questo scopo, si può fare riferimento alla documentazione e alle indicazioni fornite dalle Linee Guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco (PPTR).

Lungo i muretti a secco, esistenti e di nuova realizzazione, deve essere lasciata una fascia di rispetto, pari a circa 1 metro per le colture erbacee e 3 metri per le colture arboree.

È ammesso suddividere i fondi mediante siepi e filari.

È ammesso realizzare punti di raccolta delle acque, da collocare di preferenza in avvallamenti naturali, adottando soluzioni tali da favorire l'accesso da parte degli anfibi ed evitare il loro intrappolamento.

ART. 10. INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE AMBIENTALE E LA FRUIZIONE DEL SITO

Il PdG indica le azioni prioritarie, promosse o incentivate dall'Autorità di Gestione del SIC, finalizzate, direttamente o indirettamente, al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario e alla conservazione dell'integrità del Sito e del suo ruolo nell'ambito della Rete Natura 2000.

Oltre alle azioni prioritarie descritte nelle schede del PdG, sono ammessi i seguenti interventi:

- interventi di recupero e ripristino ambientale, nel rispetto delle disposizioni successive del regolamento;
- interventi volti alla difesa del suolo, secondo modi e tecniche compatibili con la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario e delle aree di elevato valore paesaggistico;
- riconfigurazione paesaggistica del sedime e delle relative aree di pertinenza e aree annesse (LR 29/2003) dei tracciati storici ("rete tratturale"), attraverso il piano intercomunale dei tratturi, che comprenda la strada e gli spazi di fruizione, e che evidenzi gli elementi di ritmo del paesaggio percepibile, di segnalazione e orientamento, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento;
- sistemazione e costituzione della rete sentieristica (sentieri, percorsi pedonali e piste ciclabili, ippovie e simili);
- realizzazione di aree sosta breve in prossimità di punti panoramici di osservazione naturalistica e dei caratteri dei paesaggi;
- realizzazione di aree sosta lunga attrezzate con punti informativi finalizzati alla conoscenza dei luoghi di interesse ambientale e storico-testimoniale ed alla corretta fruizione del SIC (parcheggi verdi, punti informazione, pannelli informativi e di orientamento, punti ristoro, partenza di percorsi tematici legati agli usi tradizionali locali);

- realizzazione di aree attrezzate temporanee per la vendita dei prodotti tipici coltivati in loco (realizzati attraverso l'uso di materiali compatibili) e la sosta pic-nic, all'esterno degli habitat di tutela, localizzate preferibilmente in prossimità della rete storica dei collegamenti (rete tratturale);
- interventi volti alla sistemazione degli accessi (riguardanti elementi vegetali/artificiali, istallazioni, comunicazione-informazione, illuminazione, ecc.) lungo la rete locale, localizzati all'inizio dei tracciati della rete locale (intersezione strada provinciale/strade comunali) e di connessione tra i centri storici e i beni culturali presenti all'interno o nelle aree limitrofe al SIC;
- realizzazione di "parcheggi verdi", intesi come aree di sosta a basso impatto paesaggistico ambientale, con basso livello di impermeabilizzazione di suolo, minima visibilità dalle strade principali, impiego di materiali vegetazionali (alberi per ombreggiatura, superfici erbose particolarmente resistenti, siepi arbustive di delimitazione, illuminazione notturna a chiamata), localizzati in modo da assicurare l'accessibilità e il collegamento con le aree di particolare interesse naturalistico, storico-paesistico e archeologico del Sito;
- installazione di pannelli informativi con indicazioni e informazioni sulle caratteristiche e le modalità di accesso/regolamentazione del SIC, sulla percorribilità dei tracciati, la lunghezza, localizzati all'inizio dei tracciati della rete locale (intersezione strada provinciale/strade comunali) e di connessione tra i centri storici e i beni culturali presenti all'interno o nelle aree limitrofe al SIC, in particolare all'intersezione con la rete tratturale (accessibilità principale) e la rete sentieristica e pedo-ciclabile.

Gli interventi sopra elencati devono rispettare le seguenti condizioni:

- non devono essere prodotte alterazioni degli habitat e disturbo alle specie indicati all'articolo 1;
- deve essere perseguita la massima compatibilità delle forme di fruizione con i valori Natura 2000 del Sito indicati nelle tavole nn 15°,15B,15C "Carta delle criticità e del valore Natura 2000". A questo scopo, la localizzazione e le caratteristiche delle opere devono essere prescelte in funzione della minore interferenza possibile;
- devono essere impiegati materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal regolamento regionale 23/2007;
- deve essere privilegiato il recupero e riutilizzo dei percorsi e delle infrastrutture storiche esistenti, con particolare riferimento alla "rete tratturale";
- deve essere favorita l'accessibilità, attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare per gli adeguamenti relativi alla viabilità ciclo-pedonale;
- deve essere promossa la costituzione di un'immagine unitaria, riconoscibile e di qualità del territorio del SIC;
- devono essere utilizzate specie floristiche autoctone ed ecotipi locali ed è vietato l'impiego di specie vegetali esotiche.

ART. 11. ATTIVITÀ ESTRATTIVA E MINERARIA, BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE

È vietata l'apertura di cave e miniere.

È vietata la captazione di acque sorgive, anche sotterranee, salva autorizzazione dell'Autorità di gestione.

L'Autorità di gestione promuove il censimento delle discariche non autorizzate e, in collaborazione con le istituzioni competenti, la bonifica dei luoghi.

L'Autorità di gestione promuove la riduzione degli scarti della produzione agricola e il riutilizzo in loco delle frazioni organiche e vegetali tramite compostaggio.

ART. 12. SPECIFICHE DISPOSIZIONI PER L'AREA DELL'OSPEDALE MIULLI

Nell'area dell'Ospedale Miulli sono ammessi, nel rispetto delle pertinenti disposizioni degli strumenti urbanistici, gli interventi necessari al mantenimento e all'adeguamento delle strutture ospedaliere e delle strutture di servizio ad esso connesse.

Gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti e di nuova costruzione di edifici e infrastrutture sono soggetti a VINCA, secondo quanto stabilito ai successivi articoli 17 e seguenti.

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Disposizioni sulle attività non attenti alla materia edilizia e urbanistica. Devono essere rispettate dai piani di miglioramento agricolo aziendale e dai piani di gestione forestale. Possono costituire oggetto di accordi agro-ambientali o di convenzioni pubblico-privato riguardanti la gestione del sito e lo svolgimento di attività legate alla fruizione collettiva.

ART. 13. ATTIVITÀ AGRICOLA E ALLEVAMENTO

Per favorire il recupero dei pascoli ed il mantenimento del paesaggio agricolo tradizionale:
- è ammessa la conversione delle aree coltivate in prati e pascoli;
- è vietata la conversione di pascoli e aree coperte da vegetazione naturale e seminaturale in aree coltivate, o il loro rimboschimento (l'impianto di specie arboree è consentito solo per la riqualificazione ed l'ampliamento dei boschi di fragno o di roverella s.l.).

Sono da favorire:
- le attività di coltivazione effettuate nel rispetto delle prescrizioni dei disciplinari regionali di produzione integrata;
- le tecniche per il risparmio idrico, compreso il ricorso a fonti di approvvigionamento idrico sostenibili, tra cui reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo;
- l'allevamento di razze zootecniche autoctone regionali;
- l'abbandono dei seminativi all'interno delle lame, e il recupero degli assetti edafici e vegetazionali.

L'Autorità di Gestione può incentivare o sospendere il pascolo negli habitat di interesse comunitario per motivate esigenze di conservazione delle risorse naturali.

È vietato:
- impiegare organismi geneticamente modificati (OGM);
- utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);
- colmare con terra e/o altro materiale detritico depressioni temporaneamente inondate nei terreni agricoli, nei ristagni dei fossati e nei fossati stessi e canali di scolo;
- il taglio di alberi isolati nel paesaggio agricolo se non in casi di dimostrata necessità per la salvaguardia dell'incolumità di beni o persone;
- lo spandimento di fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali, ad eccezione di quelli provenienti da aziende agroalimentari, nel rispetto del D.Lgs. 99/1992;
- l'abbruciamento delle stoppie prima del 15 settembre. L'Autorità di gestione incentiva l'effettuazione di operazioni alternative che possano arricchire il terreno di sostanza organica, quali la trinciatura e l'interramento;
- lo spietramento dei terreni.

Il livellamento dei terreni è soggetto ad autorizzazione dell'Autorità di gestione. Sono ammessi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.

La gestione dei pascoli è regolata da un apposito piano di gestione pastorale relativo all'intero SIC. Il piano verifica il valore pastorale ed individua i carichi pascolivi ottimali.
Fino alla redazione del piano di gestione pastorale, non deve essere superata la capacità di carico di 1 UBA/ha anno.

Ai sensi del DM 17 ottobre 2007 valgono i seguenti criteri minimi uniformi:

a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie prima del 15 settembre, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
   1. superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
   2. superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

   Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

b) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore;

c) in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
   1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
   2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
   3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
   4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
   5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

   Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;

a) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;

b) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;

c) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita. Sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di

rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

d) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'Autorità di gestore. Sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.

ART. 14. GESTIONE FORESTALE

Ferma restando la compatibilità del ceduo con gli obiettivi di conservazione del SIC, la fustaia, quale forma di governo forestale legato a cicli lunghi e complessi, e nelle condizioni edafiche migliori, è preferibile al ceduo.

Sono da favorire e incentivare gli interventi di conversione dei cedui in fustaie, quando le condizioni del soprassuolo risultino idonee al trattamento, anche mediante interventi di limitata intensità ed elevata frequenza. Le pratiche di conversione all'alto fusto devono essere orientate alla diversificazione della struttura, comunque rilasciando tutte le specie secondarie eventualmente presenti.

Nelle fustaie, compreso quelle transitorie, si deve mirare, attraverso i diradamenti e i tagli di maturità, ad un trattamento dei soprassuoli disetaneo per gruppi, evitando la costituzione di estese particelle coetanee o coetaneeformi.

Il sottobosco va sempre rispettato. Ad eccezione per le specie infestanti ed alcune lianose da sottoporre a controllo, vanno evitati generici interventi di ripulitura ed abolite le pratiche di smaltimento dei prodotti di risulta tramite abbruciamento.

Il periodo entro cui svolgere le attività selvicolturali (taglio ed esbosco del materiale) va dal 1 agosto al 15 marzo.

Nell'ambito del governo a ceduo, durante gli interventi di utilizzazione occorre tutelare le piante di grande diametro (superiore a > 50 cm), anche se deperienti, con cavità o schiantate. E' inoltre necessario il rilascio degli esemplari secchi, eventualmente presenti, in ragione di almeno 5 ad ettaro. La matricinatura non deve essere uniforme ma il più possibile a gruppi, privilegiando il rilascio degli esemplari appartenenti alle specie accessorie e alle piante di maggior diametro. In ogni caso, almeno la metà delle matricine deve appartenere al turno precedente. Almeno 2 piante ad ettaro devono essere contrasssegnate e rilasciate a sviluppo indefinito.

Non sono ammesse tagliate di estensione superiore a 10 ettari per il ceduo e 1 ettaro per la fustaia. Ai fini della determinazione dell'estensione massima delle tagliate, sono sommate all'area soggetta al taglio anche le superfici di bosco contigue alla tagliata stessa che siano state oggetto di taglio nei tre anni silvani precedenti o che risultino transitoriamente prive di soprassuolo a causa di incendi o di altre cause naturali o antropiche. La contiguità è interrota dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza.

E' da favorire e incentivare il controllo, e dove possibile, l'eradicazione, delle specie esotiche (*Robinia pseudacacia* e *Ailanthus altissima* in primis) mediante interventi selvicolturali che ne riducano le possibilità di sviluppo e/o la propagazione. Laddove necessario sono consentite anche forme di trattamento che prevedano l'utilizzo di erbicidi sistemici per il controllo delle suddette specie.

Il rimboschimento è consentito solo se finalizzato ad ampliare/riqualificare l'habitat dei boschi di fragno o roverella s.l. anche quale elemento di connessione ecologica tra nuclei forestali isolati.

Nella gestione dei rimboschimenti già esistenti devono essere adottati moduli colturali orientati ad innescare i processi di rinaturalizzazione, attraverso diradamenti "dal basso".

I viali tagliafuoco devono essere di "tipo verde attivo", con una limitata asportazione della biomassa arborea.

Il pascolo in bosco è ammesso alle seguenti condizioni:
- non deve essere superato il carico precauzionale di massima di 0,5 UBA/ha;
- nei cedui, il pascolo è consentito a partire dal decimo anno successivo il taglio di utilizzazione.

E' ammessa la realizzazione di vivai forestali in situ e la conservazione ex situ attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, preferibilmente operanti sul territorio del SIC o sull'intero territorio regionale.

ART. 15. ATTIVITÀ VENATORIA-ALIEUTICA, E PROTEZIONE DELLE SPECIE ANIMALI

È ammessa l'attività venatoria, nei periodi e alle condizioni stabilite dai regolamenti regionali vigenti.

E' vietato rilasciare specie animali alloctone o, seppur autoctone, non appartenenti a popolazioni locali.

Nel territorio del SIC non è consentito effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti alle specie autoctone provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio.

ART. 16. ACCESSO E FRUIZIONE

L'accesso al SIC è libero, salve le limitazioni previste dal PdG e dal presente regolamento.

L'Autorità di gestione può limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone, o in particolari periodi, per finalità di tutela della fauna, con particolare riferimento alla stagione della nidificazione e della riproduzione, o per particolari motivi di tutela ambientale.

Sono salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi.

È vietato:
- circolare con mezzi a motore al di fuori delle strade carrabili, eccetto che per esigenze agro-silvo pastorali oppure legate alla ricerca scientifica, alla sicurezza e alla vigilanza;
- il sorvolo da parte di mezzi non autorizzati, fermo restando quanto stabilito dalle norme in materia aeronautica, eccetto che per esigenze legate alla ricerca scientifica, alla sicurezza e alla vigilanza;
- accendere fuochi, al di fuori delle aree attrezzate e delle aree pertinenziali degli edifici esistenti;
- arrecare disturbo sonoro;
- sostare con camper, caravan e simili, campeggiare all'esterno delle aree attrezzate, se non autorizzati dall'Autorità di gestione;
- abbandonare i rifiuti;
- danneggiare o raccogliere le specie di flora di interesse comunitario e le altre specie di interesse conservazionistico indicate nel PdG del Sito e nel formulario standard natura 2000.

La raccolta dei funghi e dei tartufi è consentita nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge regionale 12/2003.

ART. 17 TUTELA DELL'AMBIENTE IPOGEO

L'accesso alle grotte è ammesso esclusivamente se autorizzato dall'Autorità di gestione. All'interno del SIC l'attività speleologica è ammessa per fini di ricerca scientifica e per finalità turistiche assistite, previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione.

All'interno del sistema ipogeo del SIC non sono consentiti gli ingressi di gruppi per finalità escursionistiche e/o didattiche (educazione ambientale, escursioni organizzate, gite scolastiche, corsi di speleologia) nel periodo tra il 15 novembre e il 15 marzo, in coincidenza con il periodo di ibernazione dei chirotteri, e tra il 15 maggio e il 15 agosto, in coincidenza con il periodo riproduttivo. Al di fuori dei periodi di divieto sopra specificati, il limite massimo giornaliero ammissibile di visitatori nelle grotta è stabilito in 3 gruppi di non più di 7 persone ciascuno, con un tempo massimo di permanenza in grotta non superiore a 20 minuti per ogni gruppo; mentre per le visite effettuate da speleologi tale limite è stabilito in 2 gruppi di non più di 5 persone ciascuno, e la permanenza in grotta non deve superare i 50 minuti. Le attività escursionistiche, speleologiche e/o didattiche devono essere svolte evitando per quanto possibile di attraversare i settori della grotta interessati dalla presenza di chirotteri.

E' vietato:

- fotografare, toccare o maneggiare i pipistrelli a riposo nei loro posatoi, utilizzare lampade al carburo o altre fiamme libere, fumare o produrre eccessivo rumore nell'ambiente sotterraneo;
- abbandonare rifiuti nel SIC con particolare riferimento alle aree circostanti gli ingressi alle grotte e all'interno delle stesse. Durante le esplorazione speleologiche ed eventuali visite guidate è vietato abbandonare qualsiasi rifiuto (in particolare polveri di carburo esausto) di danneggiare elementi fisici e morfologici (stalattiti, stalagmiti, ecc.) e di disturbare o asportare la fauna troglobia;
- accendere fuochi all'ingresso o in prossimità dell'ambiente sotterraneo.

La protezione degli ingressi delle grotte deve essere effettuata mediante grate o cancellate costituite da barre disposte orizzontalmente e alla distanza le une dalle altre di 150-200 mm. Per entrambe le cavità il posizionamento delle cancellate deve essere effettuato alla distanza di 4-5 m dal margine dell'apertura dei relativi ingressi, come indicato nella Relazione illustrativa del PdG del SIC.

All'interno del SIC è fatto divieto di eliminare i piccoli nuclei di vegetazione arborea o alberi isolati in quanto elementi utili alla tutela delle popolazioni di Chirotteri.

Nell'area SIC l'Autorità di gestione è competente alla realizzazione di monitoraggi periodici per valutare la frequentazione del Sito da parte dei Chirotteri.

All'interno del sistema ipogeo del SIC è vietato l'utilizzo di dispositivi di illuminazione ad acetilene e torce elettriche con lampadine di potenza superiore a 2 Watt e di intensità luminosa superiore a 1 cd (candela). E' altresì vietato puntare il fascio di luce direttamente sui chirotteri, e arrecare disturbi agli stessi.

Eventuali operazioni di scavo archeologico effettuate da Università e Soprintendenze devono essere limitate ai periodi in cui i pipistrelli non sono presenti nel Sito. Tali operazioni, poiché sono in grado di alterare il microclima dell'ambiente ipogeo devono essere effettuate valutando preventivamente l'impatto sui pipistrelli, tramite la consulenza di tecnici esperti in chirotteri.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Disposizioni relative all'effettuazione della VINCA e ai contenuti dello studio di incidenza.

ART. 17. TIPOLOGIE D'INTERVENTO SOGGETTE A VINCA

Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni al SIC "Bosco Mesola", direttamente o indirettamente incidenti su di esso, in conformità al quadro di riferimento normativo comunitario, nazionale e regionale, con particolare riferimento alla DGR 304/2006.

ART. 18. INTERVENTI NON ASSOGGETTABILI A VINCA

In relazione alle specifiche caratteristiche del SIC "Bosco Mesola", e alle finalità di tutela del presente PdG, i seguenti interventi, purché effettuati in conformità alle disposizioni del regolamento, non sono suscettibili di incidere significativamente sul sito Natura 2000:

- interventi finalizzati alla conservazione di habitat e specie e al raggiungimento degli obiettivi di conservazione da esso perseguiti, salva diversa prescrizione delle relative schede di azione;
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti;
- interventi sugli edifici esistenti finalizzati al risparmio energetico;
- interventi relativi al mantenimento di sentieri e mulattiere;
- interventi relativi al mantenimento delle sistemazioni agrarie tradizionali.

Per tali interventi la procedura di VINCA si intende positivamente assolta mediante asseverazione della conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Per il principio di non duplicazione, sono esentati dall'effettuazione di ulteriori valutazioni:

- gli interventi previsti nei programmi di miglioramento aziendale soggetti a VINCA, per i quali la procedura di valutazione abbia escluso incidenze significative;
- gli interventi previsti in strumenti urbanistici attuativi soggetti a VINCA inerenti le strutture ospedaliere e di servizio collocate all'interno dell'area dell'Ospedale Miulli, per i quali la procedura di valutazione abbia escluso incidenze significative.

ART. 19. MODALITÀ DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI INCIDENZA

Il processo di Valutazione di incidenza deve essere effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella DGR 304/2006 e secondo le seguenti fasi:

Screening: processo che identifica le possibili incidenze su un sito Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta alla decisione di procedere alla valutazione d'incidenza qualora tali incidenze risultino significative in relazione agli obiettivi di conservazione del Sito.

Valutazione vera e propria: analisi dell'incidenza sull'integrità del sito Natura 2000 del piano o del progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del Sito e dei suoi obiettivi di conservazione e l'individuazione di eventuali misure di mitigazione.

Definizione di soluzioni alternative: processo che esamina modi alternativi di raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano evitando incidenze negative sull'integrità del Sito natura 2000.

Definizione di misure di compensazione: qualora non esistano soluzioni alternative e nei casi in cui, per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, e' necessario che il progetto o il piano vengano comunque realizzati, devono essere individuate azioni in grado di bilanciare in modo proporzionato le incidenze negative previste.

Il passaggio da una fase alla successiva non è obbligatorio, bensì consequenziale alle informazioni e ai risultati ottenuti. Ogni conclusione raggiunta durante la procedura progressiva di valutazione deve essere motivata e documentata. Se dalla valutazione documentata non risulta la base motivata per la decisione successiva, ossia se si tratta semplicemente di un giudizio positivo o negativo di un piano o progetto non corredato da motivazioni, la valutazione non soddisfa il suo scopo e non può essere considerata «opportuna».

Lo studio di incidenza dovrà dimostrare la coerenza del progetto e/o piano con gli obiettivi generali e specifici del PdG "Bosco Mesola" e con le azioni in esso contenute.